



Comune di Altavilla Vicentina

Regolamento acustico



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO ACUSTICO

GENNAIO 2006

Progettista: Ing. Andrea Dian

UMWELT
S.r.l.
Società di ingegneria

Via Friuli, 4 35020 SAONARA (PD) Tel:049/8797812 Fax:049/8792570



INDICE

CAPITOLO 1	DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE		4
ART. 2 – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE		4
CAPITOLO 2	DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE	
TEMPORANEO		8
ART. 2 - DEFINIZIONI		8
SEZIONE 1		8
CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI		8
ART. 3 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE		8
ART. 4 - ORARI		8
ART. 5 - LIMITI MASSIMI		9
ART. 6 - EMERGENZE		9
ART. 7 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI		9
ART. 8 - LAVORI DI BREVE DURATA		10
SEZIONE 2		10
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI		10
ART. 9 - DEFINIZIONI		10
ART. 10 - LIMITI ED ORARI		10
ART. 11 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI		11
CAPITOLO 3	DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO	13
ART. 12		13
ART. 13		13
ART. 14		14
ART. 15		14
ART. 16		14
ART. 17		14
ART. 18		14
ART. 19		14
CAPITOLO 4	ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE	16
ART. 20 - MACCHINE DA GIARDINO		16
ART. 21 - ALTOPARLANTI		16
ART. 22 - CANNONCINI ANTISTORNO		16
ART. 23 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO		17
CAPITOLO 5	ABITAZIONI PRIVATE	18
ART. 24 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI		18
ART. 25 – IMPIANTI TECNICI		18
CAPITOLO 6	SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	19
ART. 26		19
ART. 27		19



ART. 28	19
ART. 29	19
ART. 30	20
CAPITOLO 7 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE EDILIZIA, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBILITÀ, ABITABILITÀ, LICENZE E AUTORIZZAZIONI.....	21
ART. 31 DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.	21
ART. 32 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO	22
CAPITOLO 8 ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO.	24
ART. 33 - STRUMENTI URBANISTICI.....	24
ART. 34 - REGOLAMENTI	24
CAPITOLO 9 SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	25
ART. 35 - ACCERTAMENTI	25
ART. 36 - MISURAZIONI E CONTROLLI.....	25
ART. 37 - SANZIONI.....	25

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

DI ALTAVILLA VICENTINA:

**Bozza del Regolamento per la
disciplina delle Attività rumorose**

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21



CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il primo comma dell'art.659 del C.P.

art. 2 – Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati :

valori limite di emissione - L_{eq} in dB(A)

		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurna(6.00-22.00)</i>	<i>notturno(22.00-06.00)</i>
	<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.



valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dB(A)

	<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurna(6.00-22.00)</i>	<i>notturno(22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori limite differenziali di immissione

I valori limite differenziali di immissioni definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva) sono i seguenti :

- 5 dB nel periodo diurno
- 3 dB nel periodo notturno

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi :

- a) nelle aree classificate nella classe VI;
- b) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;



- c) se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.
- d) al rumore prodotto da:
- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali, professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo
 - provocato all'interno dello stesso.

Valori limite di qualità - L_{eq} in dB(A)

		<i>tempi di riferimento</i>	
	<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>	<i>diurna(6.00-22.00)</i>	<i>notturno(22.00-06.00)</i>
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Valori di attenzione - L_{eq} in dB(A)

- a) se riferiti a un'ora, i valori limite di immissione aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da



avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

Il superamento di uno dei due valori, a) o b), ad eccezione delle aree industriali in cui vale il superamento del solo valore di cui al punto b), comporta l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L. 447/95.



CAPITOLO 2 DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

art. 2 - Definizioni

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 3 - Impianti ed attrezzature

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).

In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

art. 4 - Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora solare e dalle ore 7.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale, nei limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.



L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, qualora possano determinare il superamento dei livelli di zona, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 7.30 alle ore 20.00, entro i limiti di rumore indicati all'art. 5 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.

art.5 - Limiti massimi

Il limite assoluto da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti, è 65 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata delle abitazioni confinanti delle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse.

art. 6 - Emergenze

Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione. Tali limiti saranno riportati nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze.

Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga.

Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento, sia per quanto riguarda i limiti dei livelli sonori che per quanto riguarda l'orario di lavoro con macchinari rumorosi. Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.



art. 8 - Lavori di breve durata

Per le attività edili che richiedono l'impiego di macchine da cantiere rumorose per tempi non superiori a 3 ore, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art. 7, esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 4.

Sezione 2

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art. 9 - Definizioni

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.

Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le **15 giornate** nell'arco di un anno solare. Tali attività non potranno però essere svolte per più di 5 giorni consecutivi.

art. 10 - Limiti ed orari

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art.9 è consentito nei limiti ed orari indicati in TABELLA 1 allegata.

Le deroghe sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni,



l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.

I limiti sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (L_{ASmax}) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ($L_{Aeq, 1m}$).

art. 11 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 9 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati e necessita di comunicazione da inviare al Sindaco almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione.

Per tutte le attività non comprese, il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di deroga almeno 30 gg. prima dell'inizio della manifestazione. Il Sindaco, sentito il parere dei Servizi interessati (ARPAV, ULSS, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo), può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Tabella 1



CAT	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO (o CAPIENZA)	DURATA	N. MAX. DI GG. PER SITO	LIMITE dBA in facciata	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO (ad es. nelle piazze del centro storico., negli stadi) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	5 (non consecutivi)	70	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
2	CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport) l'importanza è data dall'afflusso previsto	> 1000	1 giorno	15 (non consecutivi)	65	dalle 15 alle 24 (1)	non si applica
3	CONCERTI ALL'APERTO o AL CHIUSO (ad es. nei chioschi estivi)	< 1000	1 giorno	15	65	dalle 15 alle 23.30 (1)	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
5	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	<=15	15	65	23.30	estensione del differenziale diurno di 5 dBA fino alle 23.30
6	Concerti all'aperto quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.	sicuramente < 1000	>15	>15	non derogabile	//	non derogabile
7	Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, sagre paesane o altro con balere, punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc. (se con concerti importanti, valutare insieme a cat. 1)	//	<20	45	65	9 - 13 15 - 24	non si applica



CAPITOLO 3 DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

art. 12

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (L_{ASmax}) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi ($L_{Aeq,1m}$). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

art. 13

La domanda di concessione/autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'idonea documentazione di impatto acustico (D.I.A.).

Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di concessione/autorizzazione edilizia, la D.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella D.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n° 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.) e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.



art. 14

Agli esercizi pubblici è consentito:

- a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, fino alle ore 24:00;
- b) l'effettuazione di spettacoli ad intrattenimento musicale, all'interno del locale, fino alle ore 24:00.

art. 15

I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 2.00 in assenza di lamentele ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi di 1-3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.

art. 16

Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 14 e 15 nel caso di accertate e fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

art. 17

Nel caso di pubblici esercizi che hanno impostato la loro attività nella forma di "piano bar", "disco pub" e simili (e quindi con attività musicale preminente e non accessoria), l'autorizzazione viene da subito rilasciata fino alle ore 2.00 di tutti i giorni della settimana, previa dimostrazione di adozione di opere di insonorizzazione tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica e salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 16.

art. 18

In tutti i casi eventuali deroghe all'orario di cui agli artt. 15, 16 e 17 potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

art. 19

I pubblici esercizi che risultassero causa di situazioni di molestia oltre le ore 22.00



sono tenuti ad installare un dispositivo di limitazione del rumore dotato di sistema di protezione contro le manomissioni, che dovrà essere regolato in maniera da evitare il superamento del livello sonoro imposto; la taratura e il collaudo di tale dispositivo dovrà essere certificata da un tecnico competente in acustica.



CAPITOLO 4 ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

art. 20 - MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito, nelle zone in cui l'uso stesso possa determinare disturbo al vicinato, nei seguenti periodi:

- a) nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00;
- b) nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.

art. 21 - ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

art. 22 - CANNONCINI ANTISTORNO

In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una recinzione;



- fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
- fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;

art. 23 – RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- a) sagre paesane;
- b) particolari ricorrenze.



CAPITOLO 5 ABITAZIONI PRIVATE

art. 24 – USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI

Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per dattilografia, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

art. 25 – IMPIANTI TECNICI

L'impianto e l'uso di macchinari nei garages, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.



CAPITOLO 6 SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 26

Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

art. 27

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 6:00 alle ore 22:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.

art. 28

Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente art. 27 a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

art. 29

L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro quindici minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza



delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

art. 30

Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:

- a) dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a venti minuti, in occasione delle Grandi Festività;
- b) dalle ore 6.00 alle ore 21.30 e per un periodo continuativo non superiore a quindici minuti, nel rimanente periodo dell'anno.



CAPITOLO 7 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE EDILIZIA, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ, AGIBILITÀ, ABITABILITÀ, LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Art. 31 Documentazione di impatto acustico.

All'atto del rilascio di:

- concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
- provvedimenti di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

va controllato il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico.

In particolare deve essere presentata adeguata documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 della Legge 447/1995, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona (secondo la "Zonizzazione Acustica", adottata dal Comune).

Tale documentazione verrà richiesta anche per nuovi esercizi pubblici o per quelli già esistenti nel caso di modifiche o potenziamenti, che utilizzino impianti di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo.

In ogni caso tali impianti dovranno rispettare i requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Per le attività produttive esistenti, l'obbligo di presentazione di una documentazione di impatto acustico vige nel caso di modifiche o potenziamenti e nel caso di variazioni e/o trasferimenti di licenze, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario.

Qualora le caratteristiche acustiche delle stesse risultino inadeguate rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento



viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto in conformità ai principi di cui alla Legge 447/1995.

Le domande di licenza per quelle attività che comportino l'utilizzo di motori o macchinari che possono produrre rumore e che siano inserite in edifici destinati prevalentemente ad abitazione, dovranno contenere sempre la documentazione di impatto acustico (macellerie, latterie, pescherie, rivenditori di latticini, alimentari, magazzini, supermercati, depositi, lavanderie, laboratori di panificazione, officine, tipografie, cucine di ristoranti, magazzini di commercio all'ingrosso e/o dettaglio, ecc.).

Potranno essere esentate dalla presentazione di una documentazione di impatto acustico quelle attività che verranno esercitate in locali ove non siano installati impianti e che non richiedano per il loro esercizio l'utilizzo di strumentazione o macchinari che possano produrre emissioni rumorose. I titolari delle stesse attività, in ogni caso dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, la condizione di esenzione sopradescritta che potrà venire accertata, qualora necessario, dal personale dipendente dell'ufficio competente.

Art. 32 - Valutazione previsionale di Clima Acustico

Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995):

- scuole ed asili nido,
- ospedali,
- case di cura e di riposo,
- parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli
- privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari ed impianti rumorosi,
- impianti sportivi e ricreativi.



Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.



CAPITOLO 8 ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO

Art. 33 - Strumenti urbanistici

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento edilizio, e le varianti degli stessi dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.

Art. 34 - Regolamenti

Analogamente dovranno essere adeguati il regolamento di igiene e sanità ed il regolamento di Polizia Municipale, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.



CAPITOLO 9 SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 35 - ACCERTAMENTI

La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto verranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati.

Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM_1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.

art. 36 - MISURAZIONI E CONTROLLI

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misurazioni eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Municipale e alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.V.; qualora l'A.R.P.A.V. non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione.

Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale.

art. 37 - SANZIONI

L'inottemperanza alle precedenti norme regolamentari comunali prevede l'applicazione delle sanzioni elencate in allegato.

Per le strutture di cui al cap. III, il mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità all'interno ed all'esterno può comportare, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti leggi e dal presente Regolamento, la sospensione della licenza d'esercizio fino all'avvenuto



adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

Lo stesso dicasi per le strutture di cui al cap. II – sez. I e per le attività produttive, limitatamente al mancato rispetto dei limiti massimi di rumorosità in ambiente esterno.

Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Sono di seguito riportati i riferimenti legislativi che presentano le sanzioni previste per l'inquinamento acustico (compresa la tramutazione dei costi da lire ad euro).

Art. 659 codice penale (anni '30)

Riguarda il disturbo della quiete e del riposo delle persone e prevede la punizione per chiunque, mediante schiamazzi, rumori od altro oppure non impedendo strepito di animali (come l'abbaiare eccessivo del cane), disturba l'occupazione o il riposo delle persone. Facendo esplicito riferimento al rumore generato da chi esercita un mestiere o una professione, l'interpretazione letterale esclude praticamente i rumori provocati da attività industriali e dal traffico veicolare. Non fissa un limite di tollerabilità.

SANZIONI: arresto fino a tre mesi e ammenda fino a L. 600.000 (€ 309,87). Se il reato è commesso da chi esercita arte o mestiere l'ammenda va da L. 200.000 a L. 1.000.000 (da € 103,29 a € 516,45).

Art. 844 codice civile (anni '30)

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di rumore provenienti dal fondo del vicino se tale rumore non supera la normale tollerabilità. Si considera pertanto disturbante solo il rumore superiore alla normale tollerabilità, senza fissare un livello di tolleranza.

Non sono previste sanzioni.



L. 447/95 (legge quadro sull'inquinamento acustico)

Art. 9, c.1: tale articolo non prevede sanzioni dirette ma costituisce premessa per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10, c.1 della Legge medesima.

Contenuto del comma: il Sindaco, i presidenti di Provincia e di Regione e il Prefetto possono ordinare il contenimento e l'abbattimento delle emissioni sonore, compresa l'inibitoria parziale o totale dell'attività disturbante.

Art. 10, c.1: chi non rispetta le Ordinanze (comprese quelle del Sindaco) è sanzionato con ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000 (da € 1032,9 a € 10.329).

Nota: tale comma non prevede la dimostrazione del superamento dei limiti (che dovrebbe essere provata prima dell'Ordinanza) ma solo il rispetto dell'Ordinanza.

Art. 10, c.2: chi supera i limiti massimi di rumorosità previsti dalla normativa vigente (D.P.C.M. 14/11/99, ove sia stata realizzata la classificazione acustica del territorio, o dal D.P.C.M. 1/3/91, ove non sia ancora stata realizzata), è sanzionato con ammenda da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 (da € 516,45 a € 5.164,5).

Art. 10, c.3: chi viola i regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della Legge in oggetto (compresi quindi i vari Decreti Attuativi emanati dal 1996 al 1999 e i Regolamenti Comunali), è sanzionato con ammenda da L. 500.000 a L. 20.000.000 (da € 258,22 a € 10329).

Art. 10, c.4: il 70% delle somme derivanti dalle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è versato all'entrata del bilancio dello stato, per essere devoluto ai Comuni per il finanziamento dei piani di risanamento.

L.R. 21/99 (classificazione acustica del territorio)



Art. 8, c.2: l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della L. 447/95 spetta al Comune territorialmente competente.

Art. 8, c.3: chi non rispetta le disposizioni relative alle attività temporanee rumorose (cantieri edili, macchine da giardinaggio, fuochi d'artificio, attività sportive, festival) è sanzionato con ammenda da L. 200.000 a L. 10.000.000 (da € 103,29 a € 5.164,5).

Nota: tale comma non comprende gli esercizi pubblici che pertanto, nel caso non ottemperino alle disposizioni del Regolamento di Igiene (o di Polizia Municipale), sono sanzionati secondo l'art. 10 della L. 447/95.

Art. 9 Il 30% delle somme derivante dall'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 447/95 è destinato a costituire presso i Comuni un fondo finalizzato alla realizzazione dei piani di classificazione acustica e di risanamento.



allegato 1
(cantieri edili, stradali o assimilabili)

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
AI LIMITI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

carta legale
o marca da
bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il _____ sottoscritto
_____ in
qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.)
(via, n.civico, località telefono)
_____ della ditta _____ sede legale

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in
_____ da effettuarsi in
_____, via _____ n. _____ nei
giorni dal _____ al _____ e negli orari
_____ in deroga agli orari e limiti stabiliti nel Regolamento
Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e



gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma



allegato 2
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA
A CARATTERE TEMPORANEO

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il _____ sottoscritto _____
_____ in
qualità di: ☐ legale rapp.te, ente, ditta organizzatrice) ☐ titolare ☐ altro (specif.)
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)
_____ della ☐ manifestazione ☐ ditta
_____ sede _____ legale
(via, n.civico, località telefono)

C O M U N I C A

che nei giorni dal _____ al _____ e negli orari _____
in località/via _____ si svolgerà la manifestazione a
carattere _____ temporaneo consistente in _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia ed a rispettare quanto indicato nel Regolamento Comunale.

Allega la seguente documentazione:

1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e



gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.

- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma



allegato 3
(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

carta
legale
o marca
da
bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI

Il _____ sottoscritto _____
_____ in
(via, n.civico, località telefono)
qualità di: ☐ legale rapp.te ☐ titolare ☐ altro (specif.)
_____ (nome manifestazione, associazione, ente, ditta
_____ della o manifestazione o ditta

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose,
l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in

_____ da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal
_____ al _____ e negli orari
_____ in deroga a quanto stabilito dalle normative,
adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del
Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:



- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

In fede.

data _____

firma _____



allegato 4

DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)

La documentazione di impatto acustico è una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso. Essa dovrà contenere:

1. descrizione dell'attività;
2. descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice;
3. descrizione delle sorgenti di rumore:
 - a) analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni; le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia tramite planimetrie e, ove necessario, prospetti;
 - b) valutazione del volume di traffico indotto presumibile espresso come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso;
 - c) indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento (specificando se attività a carattere stagionale), la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo.
4. Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).
5. Indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
6. Indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto.
7. Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti



fissati dalla Legge n° 447 del 1995, supportata da ogni informazione utile a specificarne le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.

8. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla legge n° 447 del 1995 non fossero rispettati.
9. Qualsiasi ogni altra informazione ritenuta utile.

APPENDICE

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2.000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti (edificate e non) che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte, ciò dovrà essere indicato ed evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando;
- indicazione e individuazione grafica di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

Inoltre, se necessario ai fini della valutazione:

- prospetti in scala adeguata (almeno 1:2.000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.